



COMUNE DI ALTOMONTE

(Provincia di Cosenza)

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 31/03/2017

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore diciotto e minuti tre nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente
1. Dott. LATEANO GIUSEPPE	Sindaco	Sì
2. Dott. COPPOLA FRANCESCO	Consigliere	Sì
3. Rag. GIGLIO DOMENICO	Vice Sindaco	Sì
4. Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO	Presidente	Sì
5. Dott.ssa BERLINGIERI ELVIRA	Consigliere	Sì
6. Dott. VITIRITTI ROSARIO MICHELE	Consigliere	Sì
7. Rag. GERMANO LIA	Consigliere	Sì
8. Dott. VERTA DANILO	Consigliere	Sì
9. Avv. FITTIPALDI LINA	Consigliere	Sì
10. Per. Ind. IANNUZZI FRANCESCO	Consigliere	No
11. Sig. PROVENZALE FRANCESCO	Consigliere	Sì
12. Dott. D'INGIANNA ANTONIO PIO	Consigliere	Sì
13. Geom. COPPOLA GIANPIETRO	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza la Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elisa Spagnuolo, che provvede alla stesura del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il Vice Sindaco Giglio ricorda al Consiglio che, relativamente all'IMU, le aliquote sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente.

Sottolinea, con riferimento alla TASI che, l'aumento della relativa aliquota è stato applicato per un solo anno e precisa che, dopo la sua cancellazione, il Governo ha utilizzato come metro per la restituzione ai comuni del capitale, la media o quanto meno l'incassato reale degli ultimi anni e non tutto ciò che era previsto, con la conseguenza che al Comune di Altomonte, ad oggi, come mancato introito, viene rimborsato intorno ai 120.000,00, ai danni del bilancio.

-Alle ore 19,51, si allontanano i Cons. Berlingieri e Coppola Francesco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco, rag. Domenico Giglio;

RISCONTRATA *l'utilità e l'opportunità per il buon andamento dell'Ente, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza coi programmi dell'amministrazione per il perseguimento dei fini statutarî di sviluppo e di progresso civile, sociale ed economico della comunità amministrata e di tutela dei territori comunali;*

RITENUTA *la propria competenza a provvedere in merito in conformità dello statuto comunale e dell'art.42 del Testo unico n°267/2000 e s.m.i., in quanto trattasi di atto riservato dalla legge al Consiglio Comunale;*

PRESO ATTO *dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;*

- **Alle ore 19,51, si allontanano i Cons. Berlingieri e Coppola Francesco;**

POSTA a votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Con voti favorevoli, n° 7 (sette), astenuti n° 3 (tre: Provenzale Francesco, D'Ingianna Antonio, Coppola Gianpietro), assenti n° 3 (tre: Iannuzzi Francesco, Berlingieri Elvira e Coppola Francesco che si sono allontanati alle ore 19.51, prima della votazione), resi nelle forme di legge

DELIBERA

- **DI APPROVARE** e fare propria senza alcuna modifica la seguente proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Economico- Finanziario Dott. Costantino Mattanò avente ad oggetto: "**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017**".

Con separata votazione, con voti favorevoli, n° 7 (sette), astenuti n° 3 (tre: Provenzale Francesco, D'Ingianna Antonio, Coppola Gianpietro), assenti n° 3 (tre: Iannuzzi Francesco, Berlingieri Elvira e Coppola Francesco che si sono allontanati alle ore 19.51, prima della

votazione), resi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo



COMUNE DI ALTOMONTE

(Provincia di Cosenza)

**Proposta discussa ed approvata nella seduta di Consiglio Comunale
del 31 marzo 2017**

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to: (Dott. VITALE JOSEPH DOMENICO)

Il Segretario Comunale
F.to: (Dott.ssa Elisa Spagnuolo)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

OGGETTO:

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU
PER L'ANNO 2017.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO DOTT. MATTANO' COSTANTINO

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, contenente anche la componente IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 29/04/2016, esecutiva ai sensi di legge;

Atteso che questo Ente con deliberazione G.C. n. 30 del 21/03/2017, ha provveduto alla nomina del Funzionario Responsabile della "I.U.C.";

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 14/02/2017, immediatamente eseguibile;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, confermare e stabilire, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato;

- ALIQUOTA 4,00 per mille

(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9 se presenti**, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU del 6 per mille);

- ALIQUOTA 10,60 per mille (per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esente dal 1 gennaio 2014) *(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 10,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU),*

- ALIQUOTA 7,60 per mille (per **tutti gli altri immobili comprese aree edificabili**) *(verifica rispetto vincolo comma 677 art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI = 7,60 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU);*

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2016, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2017 ammonta a **€. 300.000,00**;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **di riconfermare**, per l'anno di imposta 2017, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

TIPOLOGIA / CATEGORIA	ALIQUOTA DI SPETTANZA	ALIQUOTA DI SPETTANZA	ALIQUOTA COMPLESSIVA
Abitazioni principali (cat. A1, A8, A9) e relative pertinenze (C/2-	0,00%	0,40%	0,40%
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso a parenti (limitatamente al primo immobile	0,00%	0,66%	0,66%
Fabbricati categoria catastale A	0,00%	0,76%	0,76%
Fabbricati categoria catastale D/1	0,76%	0,30%	1,06%
Fabbricati categoria catastale D (con esclusione dei D/1)	0,76%	0,00%	0,76%
Fabbricati scritture contabili	0,76%	0,30%	1,06%
Aree fabbricabili	0,00%	0,76%	0,76%
Fabbricati categoria catastale B	0,00%	0,76%	0,76%
Terreni agricoli (se non sono	0,00%	0,76%	0,76%
catastale C	0,00%	0, Fabbricati categoria 76%	0,76%

2. **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9, se presenti, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,

la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **di stimare** in € **300.000,00** il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2017 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Altomonte, lì 27/03/2017

Il Responsabile del Settore ECONOMICO - FINANZIARIO
(Dott. MATTANO' Costantino)

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Regolarità Tecnica	Favorevole	27/03/2017	F.to:Dott. MATTANO' Costantino	
Regolarità Contabile	Favorevole	27/03/2017	F.to:Dott. MATTANO' Costantino	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2017.

N. 452 del Registro Pubblicazioni

Altomonte, li 28/04/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to: Rag. Franco GARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.

Altomonte, li 31/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Elisa Spagnuolo

Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune il giorno 28/04/2017.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to: Dott. Francesco Raimondis

E' copia conforme all'originale nei contenuti. Si rilascia in carta semplice per uso amministrativo.

Altomonte, li 28/04/2017

Il Responsabile del Settore
Dott. MATTANO' Costantino